

**AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO IN AGRICOLTURA DI
FANGHI DI DEPURAZIONE
(D.Lgs. 99/92, D.G.R.V. 2241/05, L.R. 3/2000)**

DICHIARA a tale proposito che i fanghi che si intende utilizzare:

1. non sono pericolosi;
2. sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e/o correttivo del terreno;
3. non contengono sostanze tossiche e/o nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili, in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale;
4. sono stabilizzati, essendo stati sottoposti al seguente trattamento (barare la casella interessata):
 - stabilizzazione aerobica termofila a temperatura minima di 55° C con un tempo di ritenzione minimo di 20 giorni;
 - digestione anaerobica termofila alla temperatura minima di 53° C con un tempo di ritenzione minimo di 20 giorni;
 - digestione anaerobica mesofila ad una temperatura di 35° C con un tempo di ritenzione minimo di 30 giorni;
 - aerazione estesa – ad esempio mediante miscelazione, ossigenazione forzata, rivoltamento, in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche dei fanghi - a temperatura ambiente, senza apporti o prelievi per l'intera durata del trattamento, per un tempo minimo di 30 giorni, utilizzando strutture di stoccaggio idonee ad impedire la dispersione nell'ambiente dei fanghi per dilavamento.
 - stoccaggio in lotti a temperatura ambiente, senza apporti o prelievi per l'intera durata del trattamento, per un tempo minimo di 60 giorni, utilizzando strutture di stoccaggio idonee ad impedire la dispersione nell'ambiente dei fanghi per dilavamento.
 - condizionamento con calce che assicuri una miscelazione omogenea di calce e fango. La miscela dovrà raggiungere il pH >12 direttamente dopo calcificazione e mantenere un pH pari almeno a 12 per 24 ore; tale stabilizzazione potrà essere applicata esclusivamente ai fanghi destinati ad essere utilizzati su terreni con pH < 6,5.
 - essiccamento fino a temperature superiori a 80° C, tale che la s.s. > 75%.

Unisce all'uopo la seguente documentazione:

a. Relazione con descrizione dettagliata della provenienza, del processo di stabilizzazione utilizzato e dell'eventuale condizionamento dei fanghi, da cui risulti in particolare:

- origine dei reflui che originano i fanghi, e caratteristiche del processo produttivo e di trattamento; le tipologie degli insediamenti allacciati (nel caso di pubbliche fognature); la descrizione del ciclo lavorativo e l'elenco delle materie prime utilizzate (nel caso di insediamenti produttivi ad eccezione di quelli agroalimentari);
- ubicazione e caratteristiche dell'impianto di depurazione;
- potenzialità (ab. eq.);
- autorizzazioni allo scarico del depuratore e/o eventuali autorizzazioni ai sensi del D.Lgs 22/97 per gli impianti di stabilizzazione e/o condizionamento dei fanghi;
- quantità annua di fanghi prodotti (tonnellate di tal quale e di s.s.);
- C.E.R. dei fanghi, e modalità di stoccaggio;
- processo di stabilizzazione dei fanghi;
 - ubicazione e caratteristiche dell'impianto di stabilizzazione e descrizione del processo utilizzato;
 - parametri di processo utilizzati per la stabilizzazione del fango (apporto di ossigeno, temperatura minima e tempo di mantenimento, durata, numero di rivoltamenti o miscelazioni, ecc.);
 - potenzialità annua;

- condizionamento dei fanghi:
 - descrizione delle operazioni di condizionamento;
 - individuazione delle eventuali matrici o degli eventuali residui con cui si prevede la miscelazione;
- tipologia dei mezzi di trasporto dall'impianto al sito di utilizzo e di distribuzione dei fanghi, con allegato il Certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Per i mezzi agricoli vanno specificate le caratteristiche identificative dei mezzi ed i soggetti che li utilizzano.

b. **Descrizione della natura, composizione e caratteristiche dei fanghi che si intende utilizzare**, in particolare il rapporto di prova comprendente i parametri elencati nella tabella B1/1 della Direttiva B del D.G.R.V. 2241/2005 e, in funzione del processo produttivo di origine, l'analisi di ulteriori composti la cui presenza potrebbe rendere inidonei i fanghi. Nei rapporti di prova dei fanghi deve essere specificato che la procedura di campionamento ed i metodi di analisi sono conformi a quanto indicato nel D.Lgs. n. 99 del 1992, allegato IIB.

c. **Perimetrazione della superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi** su mappa catastale, e su carta tecnica regionale (scala 1:5.000 o 1:10.000) con indicazione del foglio in cui ricade l'area; su quest'ultima devono essere individuate anche le aree sottoposte a vincolo ai sensi della D.G.R.V. 2241/05; andranno quindi specificati la superficie totale e la superficie netta utilizzabile.

Devono essere descritti e ubicati i punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, con la relativa zona di rispetto ai sensi del D. Lgs. n. 152 del 1999 e successive modifiche, per un raggio di almeno 1 km dai terreni interessati, nonché i punti di approvvigionamento di acque destinate al consumo umano diversi dal precedente, nel caso la zona non sia servita da rete acquedottistica;

d. **Relazione attestante l'idoneità dei siti prescelti** in relazione alle caratteristiche pedologiche, agronomiche, idrologiche, idrogeologiche (soggiacenza, infiltrazione efficace, effetto depurante del mezzo non saturo, tipologia della copertura, caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero, conducibilità idraulica, acclività della superficie topografica) e chimiche dei terreni, corredata dalle analisi dei terreni stessi per i parametri indicati nella tabella B1/2 della Direttiva B del D.G.R.V. 2241/2005. Nei rapporti di prova dei terreni deve essere specificato che le procedure di campionamento ed i metodi di analisi sono conformi al D.M. 13 settembre 1999; in particolare, il verbale di campionamento dovrà essere redatto e presentato secondo il modello A del D.G.R.V. 2241/2005 e le operazioni di campionamento concordate con l'Osservatorio Suolo e Rifiuti dell'ARPAV. Il 10% dei campioni prelevati dovrà essere analizzato presso laboratori dell'ARPAV.

e. **Piano di utilizzazione agronomica**, con indicati i tempi e i quantitativi di fanghi utilizzabili in rapporto alle esigenze colturali, fermo restando i quantitativi massimi ammissibili; il piano deve dare le indicazioni relative all'organizzazione del cantiere di lavoro per l'impiego dei fanghi, con particolare riguardo, ai macchinari necessari per la distribuzione in campo in rapporto allo stato fisico e ai volumi da distribuire, alle modalità di incorporazione nel terreno, al tipo di coltura, alle caratteristiche e alla giacitura dei terreni. Inoltre, devono essere determinati i volumi di stoccaggio necessari per un utilizzo corretto dei fanghi, nelle epoche più opportune. Devono essere altresì indicate le quantità di azoto, fosforo e potassio che verranno apportate con l'utilizzazione dei fanghi, nonché gli eventuali ulteriori apporti di concimazione minerale che, in relazione alle esigenze colturali, sono ritenuti necessari.

f. **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** ai sensi dell'art. 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il titolo di disponibilità dei terreni ed il consenso allo spandimento nei limiti indicati dal piano di utilizzo, nonché che i terreni non sono interessati dalla concimazione con deiezioni animali, altri fanghi di depurazione o altri residui di comprovata utilità agronomica. Nel caso di terreni condotti in affitto, deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva anche da parte del proprietario del fondo o, in alternativa, copia del contratto di affitto registrato e di durata almeno triennale (dalla data della presente domanda).

COPIA DELLA PRESENTE DOMANDA DEV'ESSERE TRASMESSA AL/I COMUNE/I OVE INSISTONO I TERRENI INTERESSATI ALLO SPANDIMENTO

Il sottoscritto titolare o legale rappresentante della Ditta, attesta, **sotto la propria personale responsabilità**, che i dati forniti e tutta la documentazione allegata sono per quanto di sua conoscenza rispondenti a verità.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personale), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall'art. 7 del Codice medesimo, che potranno essere esercitati rivolgendosi al Dirigente del Servizio Ecologia Responsabile del trattamento dati con sede in P.zza Bardella n.2 (PD).
Il Titolare del trattamento è la Provincia di Padova, con sede in Piazza Antenore n. 3, 35121 Padova, nella persona del Presidente *pro tempore*.

Data.....

(firma digitale obbligatoria)